

DIRETTIVA 2004/68/CE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾, assicura un elevato livello di protezione della salute degli animali introducendo requisiti sanitari generali che determinate importazioni in provenienza dai paesi terzi devono rispettare.

(2) È necessario razionalizzare e aggiornare le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi internazionali di animali previste dalla direttiva 72/462/CEE, a seguito dell'evoluzione e dell'adozione di nuove norme internazionali da parte dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE), nonché delle loro implicazioni nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

(3) Inoltre, la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, sostituisce la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda i requisiti applicabili alla carne e ai prodotti a base di carne. Pertanto, è necessario e opportuno prevedere, nella presente direttiva, norme di polizia sanitaria equivalenti e aggiornate per l'importazione di ungulati vivi nella Comunità.

(4) Al fine di proteggere la salute degli animali, tali nuove disposizioni dovrebbero essere estese anche alle altre specie di ungulati che possono presentare un analogo rischio di trasmissione delle malattie. Tuttavia, la loro applicazione a tali animali deve lasciare impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽⁵⁾.

(5) Ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽⁶⁾, le importazioni di equidi nella Comunità sono autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che figurano in un elenco elaborato ai sensi della direttiva 72/462/CEE. La direttiva 90/426/CEE dovrebbe contenere le disposizioni relative alla redazione degli elenchi dei paesi terzi ai fini dell'importazione di tali equidi.

⁽¹⁾ Parere reso il 30 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 25 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁴⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).